



UNIONE ITALIANA TIRO A SEGNO

Commissione Disciplina d'Appello

così composta

Dott. Sergio Lacquaniti

Presidente

Dott. Lucia Pignatelli

Componente effettivo

Dott. Evangelista Popolizio

Componente Supplente

Nella seduta del 14 giugno 2017 la deliberato la seguente

Decisione

Nel procedimento avente ad oggetto i ricorsi proposti dalla Sezione di Bari del TSN avverso i provvedimenti emessi dalla Commissione di Disciplina UITS in data 15/1-16/2/2017, con i quali erano stati accolti i ricorsi proposti, rispettivamente, in data 10.11.2016, dai sigg. Francesco Colella ed Antonio Perrone, ed in data 21.11.2016 dal sig. Giuseppe Sanguinetto.

Con tali decisioni, erano state annullati i provvedimenti di rigetto delle rispettive domande di iscrizione alla Sezione TSN di Bari per l'anno 2016, nonché delle decisioni assunte successivamente al riguardo dal collegio dei Probiviri.

Rilevato in fatto ed in diritto:

La vicenda alla quale si riferiscono i ricorsi, che sono stati riuniti stante la evidente connessione nel corso del presente giudizio, trae origine dalle richieste di rinnovo delle iscrizioni degli odierni appellati che non erano state accolte e i richiedenti invitati a presentare nuove, esaustive domande di iscrizione.

Ritiene la Commissione che prima di procedere all'esame del merito sia necessario esaminare e decidere alcune questioni pregiudiziali attinenti alla regolare costituzione del rapporto processuale di primo grado (rispetto del principio del contraddittorio) in relazione alla

mancata convocazione dell'odierno impugnante nel giudizio celebrato dinanzi alla Commissione di Disciplina e alla ritenuta esistenza di un possibile giudizio di impugnazione della pronuncia emessa dalla Commissione di Disciplina dinanzi a questa Commissione nella particolare materia (mancato accoglimento di domanda di iscrizione presso Sezione periferica UITS).

Il Collegio ritiene che ambedue le eccezioni siano fondate.

Sulla prima questione si osserva che qualsiasi giudizio penale civile e amministrativo nel quale siano rappresentati interessi convergenti e, a maggior ragione, contrastanti, esige, infatti, non soltanto un giudice terzo, ma anche che i concordanti o contrastanti interessi emergenti dagli atti siano rappresentati nel giudizio dai relativi titolari che rivestono la qualità di cointeressati o controinteressati alla pronuncia giudiziale richiesta.

Ciò non è avvenuto nel caso in esame, non essendo stati notificati e neanche comunicati alla Sezione di Bari gli atti di impugnazione dei provvedimenti proposti dai sigg. Colella, Perrone e Sangineto avverso i provvedimenti emessi in ordine alla loro iscrizione a detta Sezione e alle relative pronunce emesse dal competente Collegio dei Probiviri .

La patente violazione dei principi del contraddittorio, previsti in via generale anche dalla stessa Costituzione della Repubblica (art. 111) renderebbe evidente la piena nullità degli atti instaurativi del giudizio svoltosi dinanzi alla Commissione di Disciplina e quindi, degli atti successivi formati, e, cioè dell'intero giudizio di primo grado e, infine, delle stesse decisioni pronunciate dalla Commissione di Disciplina nei confronti dei sigg. Colella Francesco, Perrone Antonio e Sangineto Giuseppe ed emesse, il 17 gennaio/15 febbraio 2017.

Ma ciò che assume maggiore rilevanza è l'altra questione emergente dagli atti e attinente all'esistenza di un potere giudicante di questa Commissione sulle decisioni emesse nella materia di cui si tratta dalla Commissione di Disciplina idoneo. Se cioè sia possibile o meno un giudizio successivo alla pronuncia della Commissione di primo grado

stessa da incardinarsi dinanzi a questa Commissione.

Il tenore letterale e la materia regolata in ordine agli interventi di questa Commissione è precisa e puntuale al riguardo.

Da un lato, infatti, lo Statuto Sezionale prevede (artt. 3 e 4) l'intervento della Commissione di Disciplina una volta esaurito l'iter dinanzi alla Sezione che si conclude con l'intervento dei probiviri o del probo viro o in mancanza di questi. Tale intervento è però effettuato in via "definitiva" (art.3, co.6u.p.), quindi senza possibilità di ulteriori impugnazioni o giudizi e tantomeno viene prevista la possibilità di adire in via successiva la Commissione di Appello. Tale esclusione è poi pienamente confermata nel Regolamento di Giustizia UITIS laddove, all'art.21, lett.B n.1 è precisato che questa Commissione può essere investita del giudizio di impugnazione sulle decisioni della Commissione di primo grado solo nell'ambito di un procedimento disciplinare ed esclusivamente da parte del soggetto sanzionato o del Procuratore Federale o infine dell'Ufficio della Procura Antidoping del C.O.N.I.

Ne consegue che, non essendo prevista la possibilità nella materia in esame dell'intervento giurisdizionale in appello da parte di questa Commissione, l'atto di impugnazione proposto dalla Sezione di Bari deve essere dichiarato inammissibile.

La richiesta di sospensione dell'esecuzione della decisione summenzionata rimane assorbita nella dichiarazione di inammissibilità emessa.

P.Q.M

Dichiara inammissibili le impugnative proposte dalla Sezione TSN di Bari, con atti del 4 marzo 2017, avverso le decisioni della Commissione di Disciplina dell'UITIS in data 17 gennaio/15 febbraio 2017 nei confronti di Colella Francesco, Perrone Antonio e

Sanginetto Giuseppe, assorbita nella decisione la richiesta di
sospensione della decisione impugnata.

Roma, 14/6/2017

Il Presidente la Commissione
Dott. Sergio Lacquaniti

Componente effettivo
Dott.ssa Lucia Pignatelli

Componente supplente
Dott. Evangelista Popolizio

Il Segretario verbalizzante
Luca Stefanini